

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0003333

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11 – Attività n.58.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare che una attività relativa all'utilizzo di uno strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli di prevenzione incendi se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95.

Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo all'utilizzazione di un apparecchio radiografico spettrometro portatile ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Nel merito, condividendo il parere espresso dal Comando, si ritiene che l'attività non sia compresa al punto 58 dell'allegato al DPR 151/2011.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 1/08/2011 n.151 si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale, richiamando l'analogo quesito trasmesso con nota n. 3300 del 05/03/2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

Parere del Comando

L'Ing. XXXX ha presentato a quest'Ufficio un quesito in merito all'utilizzo di un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile di proprietà della Ditta XXXX di XXXX (XX), da utilizzare presso terzi.

L'utilizzo dell'apparecchio presso la sede dell'attività, quindi come apparecchiatura fissa, non richiede il Nulla Osta di categoria B da parte della Prefettura del territorio di competenza, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto, vista la natura dell'apparecchio, non rientra a tutti gli effetti né in categoria A, né in categoria B del D.Lgs. n. 230/95, dato che:

- non si tratta di una sorgente di radiazioni ionizzanti che comporta il superamento dei limiti previsti al punto 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95;
- non rientra nei criteri definiti al punto 2 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95.

Il titolare dell'attività ha quindi provveduto ad inoltrare formalmente alla Prefettura di competenza la domanda per la richiesta di Nulla Osta di categoria B, ai sensi dell'art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. n. 230/95, in relazione all'impiego presso terzi dell'apparecchio di tipo mobile. La Prefettura competente, visti i pareri favorevoli degli Enti tecnici interpellati, ha rilasciato il rispettivo Nulla Osta di categoria B.

Il professionista chiede di conoscere se l'apparecchio, per il quale è stato ottenuto il Nulla Osta prefettizio in quanto apparecchiatura emettitrice di radiazioni ionizzanti di tipo mobile, occasionalmente impiegata presso terzi, è soggetta all'attività n. 58 di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il quesito viene proposto in quanto, a livello nazionale, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in merito al punto 58, per le sorgenti mobili, non è uniforme. Si allega, infatti, un parere del Comando VV.F. di XXXX, con cui si richiede l'applicazione del punto 58 del D.P.R. 151/11 solamente al sito in cui saranno custodite le sorgenti.

Il punto 58 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 rende assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi *le pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). In particolare, sono ricadenti in categoria B del D.P.R. 151/2011 le attività assoggettate a Nulla Osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.*

Pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 non fa nessuna distinzione, al punto 58, in merito all'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, fra apparecchiature fisse ed apparecchiature di tipo mobile, anche queste ultime soggette al Nulla Osta di categoria B.

Il Comando rileva tuttavia che, secondo l'art. 29 del D.Lgs. 230/95, per le apparecchiature di tipo fisso il Nulla Osta di categoria B è rilasciato *“in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi¹ radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi”*.

Secondo l'art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. 230/95, *“le pratiche svolte mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego”*.

Il Comando ritiene che l'utilizzo dell'apparecchiatura mobile presso terzi, non ricada nel punto 58 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, per i seguenti motivi:

1. non è possibile conoscere preventivamente i siti, luoghi o località terze presso cui dovrà essere utilizzato l'apparecchio;
2. le operazioni d'impiego dell'apparecchio si svolgono in poche ore o eventualmente in una giornata;
3. l'effettuazione delle misure con l'apparecchio avviene normalmente con preavviso di 20-30 giorni, incompatibili con la tempistica dell'iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di Codesta Direzione Regionale, anche ai fini dell'uniformità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

(Si omette il quesito della ditta. N.d.R.)

¹ Leggasi di. N.d.R.